

Vendita di immobile alla moglie e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

di [Federico Gavioli](#)

Publicato il 3 Settembre 2009

Comportamenti apparentemente leciti come la vendita di un immobile alla moglie possono celare il tentativo di rendere più difficoltosa la riscossione delle imposte da parte del Fisco, pertanto configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La sottrazione di beni al fisco

Secondo la Corte di Cassazione, che si è pronunciata con la sentenza n. 25147 del 17 giugno 2009, è punibile penalmente chi simula la vendita di un immobile alla moglie per rendere più difficoltosa la riscossione delle imposte da parte dell'amministrazione finanziaria. Con la citata sentenza la Cassazione ha nuovamente escluso che per integrare il delitto di "[sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte](#)", previsto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, sia necessaria la preesistenza di attività di verifica, di accertamento o di riscossione. A parere dei giudici di legittimità, inoltre, l'esecuzione è una semplice

evenienza e, coerentemente con la natura di reato di pericolo (e non di danno), per il perfezionamento della fattispecie, è sufficiente la mera idoneità della condotta a ledere gli interessi erariali, mentre non costituisce elemento del delitto l'effettiva vanificazione (totale o parziale) della riscossione coattiva. Da ciò deriva l'anticipazione della tutela penale. Si evidenzia che l'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte afferma che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ai vecchi cento milioni di lire (€ 51.645,69) aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a



rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il caso analizzato La Corte di Appello, con sentenza dell'11.7.2008, confermava la sentenza 21.11.2006 del Tribunale monocratico, che aveva affermato la responsabilità penale di un contribuente in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11.

In particolare al contribuente veniva contestato il fatto che al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto relative agli anni 1991-1995, di importo complessivo pari ad Euro 336.305,30, alienava in modo simulato o comunque fraudolento alla s.r.l. di cui era legale rappresentante la moglie convivente un'unità immobiliare di cui era proprietario, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; il Tribunale



riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestate, lo aveva condannato alla pena (interamente condonata) di mesi quattro di reclusione. La Corte di merito riteneva infondata la proposta eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per pretesa indeterminatazza del capo di imputazione e ribadiva la pronuncia di responsabilità, evidenziando che il prezzo di vendita dell'immobile era stato, immediatamente dopo la stipula del contratto traslativo, restituito alla società acquirente ed il relativo pagamento era stato annotato nelle scritture contabili societarie come "finanziamento da socio", sebbene l'imputato non facesse più parte della società.

La fattispecie delittuosa

La nuova fattispecie delittuosa contenuta nell'articolo 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000 costituisce reato "di pericolo" e non più "di danno" e l'esecuzione esattoriale, quindi, non configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Nella vicenda in esame i giudici del merito hanno effettivamente verificato la idoneità della condotta ad impedire, quanto meno parzialmente, il soddisfacimento del credito erariale (stante l'affermata esiguità del valore dell'altro immobile di proprietà dell'imputato che non è stata smentita con elementi concreti in ricorso) e, quanto all'elemento soggettivo del reato, risulta che lo stesso imputato, già nell'anno 2000, era perfettamente consapevole della sussistenza del proprio ingente debito fiscale ed aveva ritenuto di non avvalersi della possibilità di condono fiscale, perché "finanziariamente impraticabile" per carenza di liquidità.

La relazione alla legge

Qualche breve cenno deve essere portato alla legge “manette agli evasori”. La Relazione Ministeriale al D.Lgs. 74/2000 ha osservato che la “tutela è stata opportunamente avanzata, richiedendo, ai fini della perfezione del delitto, la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare, in base ai principi, con giudizio *ex ante* - e non anche l’effettiva verifica di tale evento”. Con i mutamenti dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 rispetto al delitto di cui all’art. 97, comma 6, del D.P.R. 602/73 e con la trasformazione del reato di danno in reato di pericolo, il legislatore del 2000 ha rivelato inequivocabilmente la volontà di anticipare la tutela del bene protetto (cfr. sent. n. 14720 del 2008). La relazione trae la conclusione che la linea della tutela penale è stata opportunamente avanzata richiedendo, ai fini del perfezionamento del delitto, la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione, idoneità da apprezzare, in base ai principi, e non anche l’effettiva verifica di tale evento. **Le conclusioni dei giudici di legittimità**

Secondo i giudici di legittimità nella vicenda in esame i giudici di merito hanno dimostrato la idoneità della condotta a impedire, almeno parzialmente, il soddisfacimento del credito erariale, stante l’entità del valore dell’altro immobile, obiettivamente assai esiguo, elemento peraltro mai smentito dal contribuente. I giudici nel dispositivo finale rigettano, quindi, il ricorso condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.



Leggi anche: [La cessione di immobili alla moglie, poco prima della notifica della cartella, può essere un reato](#) [Sottrazione fraudolenta: la natura fraudolenta delle operazioni compiute](#) [Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: i presupposti](#) [Alienazione simulata dell'avviamento: è sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte](#)

Federico Gavioli 3 Settembre 2009